REGOLAMENTO (CEE) N. 1623/80 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1980

che fissa le quantità di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, che possono essere importate a condizioni speciali per il terzo trimestre 1980

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2957/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, delle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2972/79 della Commissione (2) stabilisce, all'articolo 7, che le quantità di carni bovine di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), che possono essere importate nel quadro del contingente tariffario sono stabilite per trimestre;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La quantità di carni bovine di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2972/79 che può essere importata nel terzo trimestre 1980 è fissata a 5 000 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 5.
(2) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 37.